

LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN FORMA ISOLATA SUL TERRITORIO COMUNALE

**riapprovato con delibera G.C. n. 275 del 25.10.2000,
modificato ed integrato con delibera G.C. n. 70 del 07.09.2007
integrato con delibera G.C. n. 20 del 26.02.2008**

1) Le presenti linee guida e di indirizzo, sintetiche e semplici nella loro formulazione, sono finalizzate alla gestione dell'attività di spettacolo viaggiante in forma isolata su tutto il territorio comunale e che abbia necessità di stazionamento.

2) Il rilascio formale delle relative licenze è subordinato alle norme del TULPS ed alle altre normative attualmente vigenti in materia. Le licenze vengono predisposte dall'Ufficio Sviluppo Economico, che riceve le istanze, mentre le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico sono a cura dell'ufficio comunale competente in materia di Patrimonio. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad esprimere il nulla osta in materia di viabilità secondo le disposizioni impartite con nota sindacale del 27 febbraio 1996. La riscossione del plateatico è a cura della ditta esterna che si occupa del tributo, l'applicazione della tassa temporanea per lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere invece disposta dall'ufficio Tributi.

3) L'Ufficio Sviluppo Economico dovrà trasmettere copia della licenza rilasciata sia al Comando di Polizia Municipale che alla ditta che si occupa della riscossione del plateatico per i rispettivi adempimenti di competenza.

4) L'area adibita a luna park è quella utilizzata unicamente in coincidenza con lo svolgimento della Fiera di San Fiorenzo:

- P.le Cavour
- Via XX Settembre
- Via Trieste
- P.le degli Alpini

Questa area può essere utilizzata unicamente in occasione della Fiera.

5) In forma isolata può essere invece collocato un solo spettacolo viaggiante nelle seguenti altre aree:

- a) in P.le Darwin
- b) nella porzione piccola di P.le Cavour
- c) in P.zza Molinari

d) Viale Kennedy intersezione Via Parri (lato est parcheggio Centro Commerciale Cappuccini)

e) nelle aree interessate alle feste tradizionali delle frazioni Baselicaduce e San Protaso e nelle vicinanze delle Feste di Quartiere, escluse in ogni caso manifestazioni quali la Festa di primavera o altre manifestazioni similari.

6) Le aree di cui al punto 5) vengono concesse alle seguenti condizioni:

P.LE DARWIN

L'area è concessa in qualunque periodo dell'anno fatte salve esigenze di carattere pubblico determinate dalla presenza di manifestazioni di altro tipo o da esigenze di viabilità. E' possibile il montaggio di una unica attrazione per una durata massima di 20 giorni compresi il montaggio e lo smontaggio.

In tale periodo l'attrazione dovrà rimanere montata e funzionante.

Tra una attrazione e l'altra è dovuto un intervallo di almeno 15 giorni.

Tale intervallo non è dovuto qualora uno spettacolo sia costituito da saltimbanchi, burattini, giocolieri o altri spettacoli similari diversi da quelli abituali dei luna park.

L'area è concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e l'ufficio Sviluppo Economico deve tenere costantemente aggiornata una scheda di occupazione dell'area. Una volta fatta una prenotazione di un periodo, prima che avvenga il rilascio formale dell'autorizzazione, è permesso al titolare di uno spettacolo di modificare il periodo prescelto se questo non contrasta con prenotazioni di altri operatori fatte anche successivamente alla prima richiesta.

E' ammesso cedere il proprio diritto di occupazione unicamente a coniugi, figli e genitori fatta salva la verifica del caso da parte dell'ufficio.

In ogni caso le richieste, le modificazioni e le rinunce eventuali debbono essere formulate per iscritto dal titolare dello spettacolo viaggiante.

Al titolare dello spettacolo viaggiante che non comunicherà l'eventuale rinuncia almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo autorizzato, non verrà concessa alcuna licenza per i successivi due anni solari.

Questa disposizione assume valore retroattivo.

PIAZZA CAVOUR PICCOLA

L'area è concessa in qualunque periodo dell'anno fatte salve esigenze di carattere pubblico determinate dalla presenza di manifestazioni di altro tipo o da esigenze di viabilità.

L'area è riservata a spettacoli quali saltimbanchi, burattini, giocolieri o altri spettacoli similari e per un massimo di quattro giorni compresi il montaggio e lo smontaggio.

L'area è concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

PIAZZA MOLINARI

L'area può essere concessa unicamente in occasione del carnevale per un periodo massimo di giorni quattro compresi il montaggio e lo smontaggio.

L'area è concessa secondo l'anzianità di presenza desunta dalle occupazioni degli anni precedenti.

VIALE KENNEDY, INTERSEZIONE VIA PARRI

L'area è concessa in qualunque periodo dell'anno fatte salve esigenze di carattere pubblico determinate dalla presenza di manifestazioni di altro tipo o da esigenze di viabilità. E' possibile il montaggio di una unica attrazione per una durata massima di 20 giorni compresi il montaggio e lo smontaggio.

In tale periodo l'attrazione dovrà rimanere montata e funzionante.

Tra una attrazione e l'altra è dovuto un intervallo di almeno 15 giorni.

Tale intervallo non è dovuto qualora uno spettacolo sia costituito da saltimbanchi, burattini, giocolieri o altri spettacoli simili diversi da quelli abituali dei luna park.

L'area è concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e l'ufficio Sviluppo Economico deve tenere costantemente aggiornata una scheda di occupazione dell'area. Una volta fatta una prenotazione di un periodo, prima che avvenga il rilascio formale dell'autorizzazione, è permesso al titolare di uno spettacolo di modificare il periodo prescelto se questo non contrasta con prenotazioni di altri operatori fatte anche successivamente alla prima richiesta.

E' ammesso cedere il proprio diritto di occupazione unicamente a coniugi, figli e genitori fatta salva la verifica del caso da parte dell'ufficio.

In ogni caso le richieste, le modificazioni e le rinunce eventuali debbono essere formulate per iscritto dal titolare dello spettacolo viaggiante.

Al titolare dello spettacolo viaggiante che non comunicherà l'eventuale rinuncia almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo autorizzato, non verrà concessa alcuna licenza per i successivi due anni solari.

FESTE TRADIZIONALI E DI QUARTIERE

E' consentito l'esercizio dell'attività per la sola durata della manifestazione maggiorata di complessivi giorni due per il montaggio e lo smontaggio .

Il titolare dell'attrazione deve avere l'assenso scritto del responsabile della festa frazionale e/o di quartiere per evitare eventuali sovrapposizioni.

La localizzazione precisa dell'attrazione deve avvenire con il consenso del responsabile succitato.

6 BIS) Gli spettacoli circensi e simili sul territorio comunale verranno autorizzati sulla base della disponibilità di aree idonee allo scopo.

Le richieste inoltrate dalle ditte che esercitano l'attività verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo e devono essere riferite ad un periodo non superiore ai 20 (venti) giorni. Una volta ottenuto l'assenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale il periodo non potrà essere modificato.

Tra il periodo di svolgimento dell'attività circense o similare richiesto da una ditta e quello oggetto di richiesta da altra ditta deve intercorrere un intervallo di almeno tre mesi, con possibilità per le richieste successive di anticipare eventualmente spettacoli precedentemente assentiti, fatta salva in ogni caso la fascia di rispetto dei tre mesi.

Al titolare dell'attività circense o similare che non comunicherà l'eventuale rinuncia almeno 15 giorni prima del periodo autorizzato, non verrà concessa alcuna licenza per i successivi due anni decorrenti dal periodo stesso.

La concessione dell'area è subordinata al pagamento di una cauzione pari a €250,00, a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'area durante lo svolgimento dell'attività circense o similare.

Il mancato versamento del deposito cauzionale prima dell'inizio dell'attività preclude il rilascio dell'autorizzazione.

Allo scadenza del periodo assegnato e contestualmente allo sgombero delle aree, dovrà essere effettuato un sopralluogo a cura di un tecnico comunale o un agente di P.M.; qualora non vengano rilevati danni imputabili ai titolari dei circhi o similari verranno restituiti i depositi cauzionali.

7) Su nessuna area comunale o privata è consentita l'attività di spettacolo viaggiante nel mese di ottobre escluso lo svolgimento della Fiera di San Fiorenzo.

8) E' severamente vietato l'ancoraggio al suolo dell'attrazione a mezzo di ganci, punte o altre attrezzature che possano danneggiare il fondo in asfalto.

Di eventuali danni causati dal permanere o dallo svolgimento dell'attività dell'attrazione dovrà rispondere il titolare dell'attrazione stessa

E' ammesso lo stazionamento dell'abitazione-caravan vicino all'attrazione previa compilazione di apposita scheda indicante i riferimenti tecnici dei mezzi e la composizione del solo nucleo familiare del titolare dell'attrazione.

9) Per le infrazioni alle presenti linee guida e di indirizzo, qualora non già sanzionabili ai sensi della normativa vigente sull'attività degli spettacoli viaggianti e della normativa sull'occupazione del suolo pubblico, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. L'entità della sanzione è stabilita da un minimo di € 100,00 ad un massimo che non potrà essere superiore a €500,00.

L'Amministrazione Comunale, qualora venga ravvisato un atteggiamento negativo recidivo da parte del titolare dello spettacolo nello svolgimento dell'attività può, con decisione debitamente motivata interdire per un periodo di tempo a propria discrezione la concessione di aree comunali al titolare in questione.

E' comunque dovuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ambientali, viabilistiche e tributarie.